



un regalo dalla  
scuola forense



LEXADEMY

Your talent, our future.

## Traccia DIRITTO PENALE 14.02.2026

Tizio, dicannovenne, con la patente da una sola settimana e in stato di ebbrezza alcolica, si trovava a bordo della sua autovettura di grossa cilindrata in compagnia degli amici.

Mentre era fermo al semaforo, iniziava un alterco con altri due giovani a bordo di uno scooter, i quali lamentavano il suo eccesso di velocità e lo invitavano a rallentare.

Dopo il litigio verbale, Tizio, per far notare ai suoi amici la sua abilità alla guida e fare il "gradasso" con i due ragazzi appena incontrati, decideva di ripartire a forte velocità, facendo sgommare le ruote posteriori della sua BMW.

Tuttavia, Tizio perdeva il controllo dell'autoveicolo e, finendo sul marciapiedi, investiva Caio che decedeva sul colpo.

Tratto a giudizio, il giudice di primo grado riteneva responsabile Tizio per il reato di cui all'art. 575 c.p. e lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno per la difesa dell'assistito.

[Iscriviti alla Scuola Forense](#)

**Parteciperai alle lezioni in aula con svolgimento guidato della traccia, e per ogni atto svolto riceverai una correzione personale da parte del docente.**

Per essere ammesso all'esame di abilitazione avvocato, devi frequentare 18 mesi di scuola forense obbligatoria. Lexademy è una scuola forense accreditata dal Consiglio Nazionale Forense.

[ISCRIVITI](#)

[lexademy.it](https://www.lexademy.it)

[Corso Intensivo 2026](#)

**Per chi sosterrà l'esame nel 2026, sono aperte le iscrizioni al corso intensivo.**

**40**

**TRACCE D'ESAME**

esercitazioni guidate sulla materia d'esame scelta, di cui **21** con **correzione personale**

**PUOI FREQUENTARE 100% ONLINE O IN MODALITA' IBRIDA CON LEZIONI IN AULA**

**Puoi scriverci anche su [Whatsapp](#)**

## SVOLGIMENTO

Ecc.ma Corte di Appello di \_\_\_\_\_

Proc. pen. n. \_\_\_\_\_ R.g.n.r. – n. \_\_\_\_\_ R.g.Trib/Dib./GUP

### ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. ..., del Foro di ..., c.f. ..., con studio in ..., via ..., n. ..., difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del sig. Tizio, nato a ..., il ..., e residente in ..., via ..., n. ..., c.f. ..., elettivamente domiciliato a ..., in via ..., n. ..., imputato nel procedimento penale n. ... R.g.n.r., n. ... R.g. Trib., dichiara, ai sensi degli artt. 571, comma 3, c.p.p., 581 c.p.p. e 593 c.p.p. di proporre

#### **appello**

avverso la sentenza n. ..., pronunciata in data ..., e depositata in data ..., dal Tribunale di ..., con la quale Tizio è stato condannato per il reato di cui agli articoli 582 e 583, comma 1, n. 1 c.p. alla pena di cinque anni di reclusione.

L'impugnazione viene proposta in relazione ai capi e ai punti della decisione nei termini che verranno meglio illustrati nel corpo del presente atto tanto in punto di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per la configurabilità del reato contestato quanto in merito alle valutazioni operate dal Giudice di prime cure in relazione alle emergenze processuali, per i seguenti

#### **Motivi**

**1. Assoluzione dal reato di lesioni personali volontarie gravi perché il fatto non costituisce reato stante la sussistenza della scriminante della legittima difesa domiciliare ex art. 52, commi 1 e 2, c.p.**

La motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata appare gravemente censurabile nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza della causa di

giustificazione della legittima difesa domiciliare, omettendo una corretta applicazione dell'art. 52 c.p. nella formulazione introdotta dalla Legge 26 aprile 2019, n. 36.

Preliminarmente, giova ricordare come il reato di lesioni personali dolose gravi, disciplinato dagli artt. 582 e 583 c.p., comma 1 n. 1 c.p. sia posto a tutela dell'integrità fisica e psichica della persona quale bene giuridico individuale.

Com'è noto, la fattispecie penale *de qua* richiede, sotto il profilo oggettivo, una condotta commissiva od omissiva, la produzione di un evento naturalistico consistente nell'insorgere di una malattia nel corpo o nella mente e la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento; sotto il profilo soggettivo, è invece sufficiente il dolo generico, non essendo necessario, neppure nelle ipotesi aggravate, il dolo specifico di cagionare una lesione grave. Tuttavia, la presenza di una causa di giustificazione esclude in radice l'antigiuridicità del fatto, rendendo irrilevante ogni ulteriore valutazione in ordine alla tipicità della condotta.

Sul tema, nel caso di specie assume rilievo decisivo la disciplina della legittima difesa, così come profondamente innovata dalla L. n. 36/2019.

La novella legislativa ha inteso rafforzare la tutela del soggetto che subisce un'aggressione all'interno del proprio domicilio, introducendo una presunzione legale di proporzionalità tra offesa e difesa. In particolare, il neo-art. 52, comma 2, c.p. prevede che il rapporto di proporzione debba ritenersi sempre sussistente quando taluno, legittimamente presente nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., faccia uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui.

Tale disciplina si inserisce in un quadro normativo che riconosce la peculiarità del contesto domiciliare, luogo per eccellenza deputato alla sicurezza personale, nel quale l'aggressione assume connotati di particolare gravità e imprevedibilità.

Il suddetto dato normativo ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza di legittimità che, in plurime occasioni, ha chiarito come *«la presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all'offesa perpetrata nel domicilio opera sempre quando l'aggressore ha violato il domicilio*

*e l'agredito usa un'arma legittimamente detenuta per difendere la propria o altrui incolumità o i beni presenti in tali luoghi» (Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 2161).*

Ebbene, nel caso in esame risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, commi 1 e 2, c.p.

In primo luogo, è infatti pacifico che l'aggressione sia avvenuta all'interno dell'abitazione di Tizio, configurando una violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 c.p.; invero, Caio si è introdotto nell'immobile contro la volontà dell'avente diritto, per di più mediante violenza sulle cose, avendo sfondato l'uscio a calci e pugni.

Secondariamente, risulta altrettanto indubbia la sussistenza di un'offesa ingiusta. In tal senso, l'offesa deve ritenersi tale in quanto priva di qualsiasi base giuridica e connotata da modalità apertamente aggressive; la stessa offesa rivestiva anche i caratteri dell'attualità e della concretezza, poiché l'aggressione era in atto e non vi era alcuna possibilità concreta di differire la reazione, attendere l'intervento di terzi o sottrarsi al pericolo.

Nel caso di Tizio sussiste di certo anche il profilo della necessità della difesa, la cui valutazione – è bene ricordare – non va mai eseguita in un'ottica *ex post*, con il senno di poi, bensì *ex ante*, ponendosi nella prospettiva dell'agredito nel momento dell'azione.

Invero, lo stesso si trovava nella propria abitazione, improvvisamente violata da un soggetto che aveva fatto irruzione con modalità violente e che lo stava aggredendo fisicamente, circostanza questa che rendeva inevitabile una reazione difensiva immediata.

Alla luce di tali principi, risulta del tutto erronea la valutazione operata dal Tribunale laddove ha ritenuto ostativa alla configurabilità della scriminante la circostanza che Tizio fosse fisicamente più robusto dell'aggressore.

Tale argomentazione si pone in contrasto con l'impianto normativo e giurisprudenziale della legittima difesa domiciliare, nel quale la presunzione di proporzionalità, prescindendo dalle caratteristiche fisiche dei soggetti coinvolti, trova la propria *ratio* nella particolare situazione di vulnerabilità e di pericolo in cui versa chi subisce un'aggressione violenta all'interno del proprio domicilio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia riformare la sentenza impugnata e pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

## **2. Non punibilità del fatto per sussistenza dello stato di “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto” ex art. 55, comma 2, c.p.**

In via ulteriormente subordinata, la decisione impugnata merita censura anche nella parte in cui il Tribunale ha completamente ommesso di valutare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma 2, c.p., introdotta dalla Legge 26 aprile 2019, n. 36.

La disposizione in esame stabilisce che, nei casi di legittima difesa domiciliare, la punibilità è esclusa qualora l'agente abbia agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Anche in questo caso, la *ratio* della norma è chiaramente quella di riconoscere la condizione di accentuata vulnerabilità psicologica in cui, secondo la comune esperienza, versa chi subisce un'aggressione all'interno del proprio domicilio, tale da incidere sulla capacità di autocontrollo e sulla possibilità di compiere una lucida e ponderata valutazione dei limiti della reazione difensiva.

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che «*lo stato di grave turbamento di cui all'art. 55, comma secondo, cod. pen. richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo irrilevanti stati d'animo con cause preesistenti o diverse, e necessita di un esame complessivo degli elementi del caso concreto, volto ad accertare se la gravità e la concretezza del pericolo abbiano ingenerato un turbamento tale da rendere inesigibile una razionale valutazione sull'eventuale eccesso di difesa*» (Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2025, n. 9606).

Tornando all'oggetto della traccia, è del tutto ragionevole ritenere integrato lo stato di grave turbamento richiesto dalla norma. Invero, la dinamica fattuale - Caio che sfonda l'uscio dell'abitazione di Tizio a calci e pugni e che, una volta introdottosi all'interno, lo aggredisce fisicamente - è certamente idonea, secondo il c.d. “*id quod plerumque accidit*”, a generare

un'alterazione emotiva intensa, tale da compromettere la capacità di valutare in modo lucido e razionale la proporzione della reazione difensiva.

In altri termini, non può non ritenersi che un'irruzione violenta, improvvisa e invasiva, consumata nel luogo deputato per eccellenza alla sicurezza personale, sia idonea ad integrare quella situazione di pericolo attuale dalla quale può derivare lo stato di grave turbamento preso in considerazione dall'art. 55, comma 2, c.p.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, c.p., con conseguente pronuncia assolutoria.

### **3. Riqualificazione del fatto in lesioni colpose ex art. 590 c.p. stante la sussistenza di un eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55, comma 1, c.p.**

In via subordinata rispetto ai motivi che precedono, qualora l'Ecc.ma Corte non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, si chiede la riqualificazione del fatto in lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p., per effetto della configurabilità di un eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55, comma 1, c.p.

Come noto, l'eccesso colposo ricorre quando l'agente, pur trovandosi in una situazione che di fatto presenta i presupposti per invocare legittimamente una causa di giustificazione (che di regola, escludendo l'antigiuridicità della condotta, fa venire meno uno degli elementi costitutivi del reato) ecceda colposamente i limiti imposti dalla legge o dalla necessità. In tali ipotesi, la reazione non è sorretta da una volontà aggressiva autonoma, ma si colloca comunque all'interno di un contesto difensivo, nel quale l'errore riguarda la misura e l'intensità della reazione, non già la sua finalità.

Inoltre, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la valutazione dell'eccesso colposo non possa essere effettuata *ex post*, secondo un giudizio astratto e distaccato, ma debba essere compiuta *ex ante*, calandosi nella concreta situazione in cui l'agente ha operato.

Applicando tale principio al caso in esame è evidente che, anche qualora si volesse ritenere che l'uso del coltello abbia determinato una reazione eccedente rispetto all'offesa subita, tale eccedenza non può che essere qualificata in termini colposi. Tizio, infatti, ha agito in presenza di un'aggressione ingiusta, attuale e violenta, posta in essere all'interno del proprio domicilio, con l'unico intento di difendersi e di far cessare il pericolo. L'eventuale sproporzione del mezzo utilizzato non può dunque ritenersi espressione di una scelta deliberata e punitiva, bensì il frutto di una erronea valutazione colposa maturata in una situazione di forte tensione emotiva e di pericolo improvviso.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia riquilibrare il fatto ai sensi dell'art. 590 c.p., riconoscendo la natura colposa della condotta e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, in conformità al corretto inquadramento giuridico della fattispecie.

#### **4. Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. da ritenere prevalenti o equivalenti alla contestata aggravante con conseguente rideterminazione della pena nei minimi edittali.**

In via ulteriormente gradata, il Tribunale ha erroneamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., omettendo di valutare adeguatamente gli elementi favorevoli emergenti dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto.

Difatti, ai fini del riconoscimento del beneficio, avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzati una pluralità di elementi favorevoli emergenti dal caso concreto. In primo luogo, la natura eminentemente difensiva della condotta posta in essere dall'imputato quale reazione a un'aggressione subita all'interno della propria abitazione, luogo per definizione deputato alla sicurezza e all'inviolabilità della persona.

Parimenti rilevante è l'assenza di una originaria volontà offensiva, atteso che l'azione dell'imputato non è stata il frutto di una scelta aggressiva autonoma, ma la conseguenza immediata e istintiva di un comportamento violento altrui. A ciò si aggiunga

l'incensuratezza dell'imputato oltre alla totale collaborazione fornita dallo stesso in sede processuale.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, limitandosi a considerazioni generiche senza un'analisi puntuale degli elementi favorevoli sopra evidenziati.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.ma Corte riconosca le circostanze attenuanti generiche, ritenendole prevalenti o equivalenti alle eventuali aggravanti, con conseguente rideterminazione della pena nei minimi edittali.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia accogliere le seguenti

#### **conclusioni**

1. **in via principale**, assolvere l'imputato dal reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1 c.p. giacché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., stante la sussistenza della scriminante della legittima difesa domiciliare ex art. 52, commi 1 e 2, c.p.;
2. **sempre in via principale**, prosciogliere l'imputato dal reato contestato ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., in virtù del riconoscimento della causa di non punibilità per grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto ex art. 55, comma 2, c.p.;
3. **in via subordinata**, riqualificare il fatto in lesioni colpose ex art. 590 c.p. stante la sussistenza di un eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55, comma 1, c.p., con conseguente rideterminazione della pena;
4. **in via ulteriormente subordinata**, riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. da ritenere prevalenti o equivalenti alle eventuali aggravanti, con conseguente rideterminazione della pena nei minimi edittali;
5. con ogni consequenziale statuizione in diritto e **spese compensate**.

Con osservanza.

....., li.....

Avv. \_\_\_\_\_

**PROCURA SPECIALE EX ART. 581 COMMA 1-QUATER C.P.P. PER LA PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO**

Il sottoscritto Tizio ..., nato .... il ....., imputato nell'ambito del procedimento penale iscritto ai nn. ....R.G.n.r. e ..... R.G. App., in relazione alla sentenza di condanna n. .... R.G. Sent emessa dal Tribunale di ..... in data ..... e depositata in data ....., conferma la nomina di difensore di fiducia dell'Avv. ....del Foro di ..... con ivi studio in Via ..... e conferisce allo stesso procura speciale ex art. 581 comma 1-quater c.p.p. al fine di proporre impugnazione avverso la richiamata sentenza n. .... R.G. Sent., con facoltà di proporre ogni istanza e richiesta, nonché di farsi sostituire ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Il sottoscritto dichiara che il proprio recapito telefonico è il numero.....e che il proprio indirizzo di posta elettronica/PEC è il seguente: ..... e si impegna, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., di comunicare ogni variazione dei predetti indirizzi al proprio difensore, consapevole degli effetti dell'eventuale omessa o ritardata comunicazione del mutamento degli stessi, anche ai sensi dell'art. 157 comma 8 quater c.p.p.

Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso la sua residenza sita in ....., via .....

Con osservanza.

....., li

**Tizio**  
Vera la firma  
Avv. ....